

Codice A1816A

D.D. 17 maggio 2018, n. 1416

Determina di sospensione lavori - Violazione L.R. 45/1989 - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo, in difformita' da autorizzazione Provincia di Cuneo. Comune di Diano d'Alba (CN) loc. San Sebastiano.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- 1 l'immediata **sospensione di tutti i lavori**, sui terreni indicati nella Determina autorizzativa della Provincia di Cuneo n. 1 del 02/01/2006, nel Comune di Diano d'Alba (CN), in località San Sebastiano;
- 2 di richiedere copia della ricevuta di pagamento – se effettuato nella misura ridotta come notificato dai Carabinieri Forestali - della sanzione di **€ 250,00** a favore della Regione Piemonte, indicando chiaramente la causale di versamento (Trasgressore/Obbligato in solido – Comune e località d'intervento);
- 3 di richiedere la predisposizione di **un'istanza complessiva in parziale sanatoria** - entro 60 giorni dalla ricezione della presente – indicando quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. (D.G.R. 368 del 7/02/2018 e Circ. 4/AMD/2012).

Il Provvedimento citato Determina Dirigenziale n. 1 del 02/01/2006 della Provincia di Cuneo risulta decaduto, in quanto scaduto nella sua efficacia ed il progetto autorizzato non più corrispondente alla situazione riscontrata sul sito. L'istanza agli atti citata, a nome della Sig.ra Farioli Sabrina e relativa al "completamento delle opere di urbanizzazione di P.E.C., già autorizzate con Determina n. 1 del 2/01/2006" dovrà essere ripresentata comprensiva delle operazioni già effettuate sul Lotto 2, anche a nome del Sig. Sobrino Edoardo. E' fatta salva la documentazione già agli atti per le opere di urbanizzazione primaria di completamento.

Tutti i lavori nell'area individuata (nel suo complesso) nel provvedimento citato, resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla normativa vigente.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, **l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.**

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI